

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_171/2015

Sentenza del 19 ottobre 2015

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

1. A. _____ S.r.l.,
2. B. _____ B.V.,
3. C. _____ S.r.l.,
tutte e tre patrocinate dall'avv. Giampiero Berra,
ricorrenti,

contro

1. D. _____ SA,
patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari,
2. E. _____,
patrocinata dall'avv. Rossano Pinna,
opponenti.

Oggetto
mandato; risarcimento danni,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2015 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Su mandato delle società italiane A. _____ S.r.l. e C. _____ S.r.l., dall'aprile 1998 la D. _____ SA, Lugano, curava le pratiche di domiciliazione, segretariato, contabilità e fiscali della B. _____ B.V., società olandese con sede a Amsterdam e succursale in Ticino. Per la consulenza fiscale la mandataria si era appoggiata sulla ditta olandese E. _____

B.
A quel tempo vigeva la convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza del 12 novembre 1951 (ora sostituita dalla convenzione del 26 febbraio 2010 - RS 0.672.963.61). In forza dell'art. 4 cpv. 6 del protocollo finale di quella convenzione, se vi erano stabili d'esercizio in entrambi gli Stati, nella ripartizione del reddito era di regola concessa "un'anticipazione dal 10 al 20 per cento alla sede dell'azienda in cui è accentrata una parte essenziale della direzione".
Il 22 marzo 2002 D. _____ SA e E. _____ hanno chiesto all'autorità fiscale olandese che per le tassazioni 1998 e 1999 della B. _____ B.V. la predetta "anticipazione" fosse ridotta al 5 %, invece del 10 % applicato in precedenza. La decisione negativa è stata impugnata con reclamo del 21 giugno 2002 da D. _____ SA e E. _____ Poco dopo, il 26 luglio 2002, il fisco olandese ha avviato un'indagine sui redditi degli anni 1997-2001 intesa in particolare ad appurare l'esistenza effettiva di un'organizzazione stabile commerciale e d'impresa in Svizzera e a verificare la mancata esposizione degli interessi su un mutuo concesso dalla B. _____ B.V. a una società del gruppo, la

tailandese F. _____ Ltd. Le autorità olandesi propendevano per non riconoscere lo stabilimento d'impresa ticinese, con la conseguente imposizione in Olanda dell'intero reddito, e per la ripresa degli interessi sul mutuo, ciò che avrebbe comportato il pagamento d'imposte per Euro 3'632'158.--. Di fronte a tale prospettiva la B. _____ B.V. ha fatto ricorso a due nuovi consulenti, tramite i quali, il 14 marzo 2006, ha stipulato un accordo transattivo con l'autorità fiscale olandese che ha fissato una "anticipazione" del 14 % per gli anni 1998-2001 e la ripresa degli interessi della società thailandese al tasso del 2.5 % dal 2000 al 2004.

C.

Il 10 maggio 2007 A. _____ S.r.l., C. _____ S.r.l. e B. _____ B.V. hanno avviato una causa civile davanti al Pretore di Lugano chiedendo che D. _____ SA e E. _____ fossero condannate solidalmente a pagare loro Euro 533'348.65 e fr. 31'500.-- e che fosse rigettata definitivamente l'opposizione al precetto esecutivo n. 1194569 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano. Le attrici pretendevano il risarcimento del maggior onere fiscale, dovuto all'aumento di quattro punti percentuali della "anticipazione" e alla ripresa degli interessi sul mutuo, degli interessi su queste due posizioni, nonché la rifusione degli onorari dei consulenti che si sono avvicinati e delle spese pre-processuali. Le convenute si sono opposte all'azione. D. _____ SA ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento di onorari non ancora in cassati per altre pratiche di Euro 33'851.40.

D.

Il Pretore ha statuito con sentenza del 23 gennaio 2012 (rettificata il 1° febbraio 2012 sulle spese giudiziarie). Ha condannato le convenute solidalmente al pagamento di Euro 347'710.81 e fr. 26'500.--, ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo per fr. 580'160.--, il tutto con interessi al 5 % dal 21 ottobre 2006, e ha respinto l'azione riconvenzionale.

Tutte le parti sono insorte davanti al Tribunale di appello del Cantone Ticino. Con l'appello principale le due convenute hanno chiesto la reiezione totale della petizione nei loro confronti; D. _____ SA anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Con appelli incidentali le attrici hanno chiesto l'accoglimento integrale dell'azione, fatta eccezione di una posizione di fr. 5'000.-- per spese pre-processuali.

Con sentenza del 12 febbraio 2015 la II Camera civile del Tribunale di appello ha accolto parzialmente gli appelli delle convenute con dannandole a pagare in solido Euro 79'490.50 e fr. 26'500.-- con interessi al 5 % dal 21 ottobre 2006; ha accolto parzialmente anche la domanda riconvenzionale condannando B. _____ B.V. a pagare a D. _____ SA Euro 29'556.40 con interessi al 5 % dal 25 luglio 2007; e ha rigettato definitivamente l'opposizione al precetto esecutivo per fr. 153'072.70 con interessi al 5 % dal 21 ottobre 2006. Spese e ripetibili delle azioni principali e riconvenzionali sono state ripartite tra le parti in proporzione della rispettiva soccombenza.

E.

A. _____ S.r.l., C. _____ S.r.l. e B. _____ B.V. insorgono davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 17 marzo 2015. Chiedono la condanna solidale delle convenute a pagare loro Euro 533'348.65, pari a fr. 880'025.-- al cambio dell'8 maggio 2007, e fr. 26'500.--, con interessi al 5 % dal 21 ottobre 2006, oltre al rigetto definitivo dell'opposizione per fr. 880'025.--. Esse postulano inoltre la riforma dei giudizi su spese e ripetibili.

E. _____ e D. _____ SA propongono di re spingere il gravame con risposte rispettivamente del 4 e 22 maggio 2015. L'autorità cantonale non si è pronunciata.

Diritto:

1.

Il ricorso in materia civile, presentato dalle parti parzialmente soccombenti nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), è ammissibile.

2.

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1).

In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105

cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni. Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2); deve inoltre dimostrare che l'eliminazione dell'asserito vizio può influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

Le ricorrenti tengono poco conto di queste regole. Una parte considerevole dell'atto di ricorso (che conta 48 pagine) è una lunga esposizione dei fatti che fa ampio riferimento alle memorie e agli atti di causa (da pag. 6 a 32). Tutte queste allegazioni, che prescindono dagli accertamenti di fatto della sentenza impugnata, sono inammissibili. Saranno considerate soltanto nella misura in cui sono riprese nei capitoli dedicati ai motivi di ricorso (da pagina 3 a 6) e alle censure contro la sentenza cantonale (da pag. 37 a 46).

3.

La Corte cantonale ha accertato che le convenute hanno assunto congiuntamente il mandato di consulenza fiscale, anche per le questioni rette dal diritto olandese, e che entrambe hanno violato il contratto prima consigliando alle clienti di chiedere la riduzione dal 10 al 5 % della "anticipazione", in seguito inoltrando reclamo contro la decisione negativa. A mente del Tribunale di appello esse non avevano informato correttamente i clienti; avevano sottovalutato manifestamente e minimizzato erroneamente le conseguenze della loro iniziativa, già di per sé irragionevole, sebbene sapessero che la posizione fiscale delicata della B. _____ B.V. imponeva di evitare un confronto con le autorità olandesi.

I giudici ticinesi hanno in seguito stabilito che tra la violazione del contratto e l'avvio delle indagini fiscali vi è stato un nesso causale adeguato, poiché era indubbiamente stata la richiesta di riduzione del tasso previsto dalla convenzione sulla doppia imposizione, ribadita in sede di reclamo, a indurre il fisco ad effettuare accertamenti e a indagare in particolare sull'esistenza di un'organizzazione commerciale e d'impresa stabile in Svizzera.

La Corte d'appello ha tuttavia ritenuto che le attrici non avessero subito un "danno risarcibile" (da loro quantificato in Euro 137'224.-- più gli interessi). Non è tale, hanno spiegato, ciò che un contribuente paga volontariamente per imposte dovute, in esecuzione di un accordo stipulato con il fisco. I giudici cantonali hanno aggiunto che le attrici non hanno preteso né dimostrato che l'imposta pagata fosse superiore a quella effettivamente dovuta in base al diritto olandese.

4.

Le ricorrenti rimproverano all'autorità cantonale la violazione della nozione giuridica di danno nel senso dell'art. 41 CO. Riferendosi a prassi e dottrina asseriscono che in materia fiscale costituisce danno ogni importo pagato in più a causa di una consulenza errata. Nel caso specifico la "anticipazione" prelevata sarebbe la conseguenza di una "errata rappresentazione della situazione economica del contribuente da parte del mandatario", costituita a loro avviso dall'inopportuna richiesta di riduzione della percentuale in discussione, dal ricorso contro la decisione negativa e dalla "catastrofica" gestione della procedura di accertamento fiscale.

Le ricorrenti aggiungono che il pagamento volontario delle imposte al tasso maggiorato, considerato come aggravante dall'autorità cantonale, aveva in realtà ridotto il danno, perché senza l'accordo raggiunto la loro posizione si sarebbe peggiorata assai; il fisco olandese aveva persino minacciato di portare la percentuale d'imposizione al 100 %. La sentenza violerebbe perciò anche l'art. 44 CO.

Infine le ricorrenti lamentano un accertamento manifestamente errato dei fatti. A loro parere il rimprovero di non avere provato l'imposta effettivamente dovuta secondo il diritto olandese "contrasta completamente con le risultanze istruttorie" (pag. 6). D'un canto perché il tasso di "anticipazione" corretto era quello del 10 % applicato sempre prima e subito dopo il contenzioso provocato dalle convenute; dall'altro poiché la superficialità e la negligenza con la quale era stata gestita tutta la vicenda, vista l'assoluta mancanza di cambiamenti nei rapporti direzionali tra sede principale e succursale che potesse giustificare la richiesta di riduzione delle imposte olandesi, aveva "inciso sui termini della transazione".

5.

L'esistenza e l'ammontare del danno sono fatti che vanno provati da chi ne pretende il risarcimento (art. 42 cpv. 1 CO). La nozione giuridica e i criteri di calcolo del danno sono invece definiti dal diritto federale (DTF 132 III 359 consid. 4 pag. 366). Nel diritto della responsabilità civile il danno è definito come la differenza tra lo stato attuale del patrimonio del danneggiato e quello presumibile se l'evento dannoso non si fosse prodotto (DTF 137 III 158 consid. 3.2.2, 133 III 462 consid. 4.4.2 pag. 471). Anche nel contesto della consulenza fiscale il mandatario che viola il contratto deve ripara la

differenza tra le imposte che il cliente ha effettivamente pagato e quelle che avrebbe pagato se il mandato fosse stato eseguito correttamente (sentenza 4A_506/2011 del 24 novembre 2011 consid. 4 e rif.).

5.1. Nella sentenza 2P.35/2006 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha stabilito, dopo un esame approfondito di giurisprudenza e dottrina, che il credito fiscale nasce per legge quando si realizzano i fatti generatori dell'imposta; in materia d'imposte dirette quando sono adempiute le condizioni soggettive e oggettive dell'imposizione. Se tali circostanze si verificano, l'imposta è dovuta anche se il fisco è venuto a conoscenza degli elementi imponibili a seguito dell'errore dei consulenti del contribuente, che non ne possono essere resi responsabili (consid. 2.2). La Corte d'appello ha sintetizzato bene questi concetti dicendo che "quanto viene pagato da un contribuente a titolo di imposta non costituisce di per sé una posta del danno risarcibile a terzi, trattandosi di somme effettivamente dovute all'autorità fiscale" (consid. 16.3).

La sentenza II CCA 12.1996.92 del 12 luglio 1996, consid. 1, menzionata nel ricorso, esprime il medesimo concetto. Essa aggiunge che la soluzione è diversa se l'aggravio fiscale è "conseguente ad un'errata rappresentazione della situazione economica del contribuente da parte del mandatario". Questa precisazione, della quale si prevalgono le ricorrenti, non inficia quanto detto in precedenza, poiché non ha pertinenza con il caso in esame; allude alla responsabilità del mandatario che dà al fisco informazioni errate in merito ai fattori imponibili del cliente, il quale, a causa di tale errore, paga imposte che di per sé non sarebbero dovute.

I giudici ticinesi hanno pertanto applicato correttamente la nozione di danno del diritto federale.

5.2. Il corollario delle considerazioni che precedono è che il mandante che chiede di essere risarcito per un errore del consulente fiscale deve provare di avere pagato, a seguito dell'inadempienza, imposte non dovute. La Corte d'appello ha accertato che "non è stato preteso né tanto meno dimostrato" che la B. _____ B.V. avesse pagato imposte maggiori di quelle che avrebbe dovuto pagare secondo il diritto olandese "in considerazione dell'attività e delle caratteristiche della succursale ticinese". Di queste circostanze - o della "rappresentazione della situazione economica del contribuente" secondo i termini utilizzati nella precitata sentenza II CCA 12.1996.92 - non si sa nulla. In altre parole le attrici, che ne portavano l'onere, non hanno né allegato né provato un presupposto determinante dell'azione di risarcimento.

5.3. Il difetto di allegazione è un fatto e va contestato come tale. La critica generica secondo cui l'accertamento contrasterebbe con le risultanze istruttorie non è ammissibile, poiché non rispetta le esigenze di forma richieste per le censure d'arbitrio (cfr. consid. 2).

Le ricorrenti sostengono che, prima e dopo il contenzioso con le autorità olandesi, la "anticipazione" era sempre stata del 10 % e ne deducono che quella fosse la percentuale d'imposizione giusta. L'argomento è inammissibile e comunque infondato. D'un canto i tassi d'imposizione che sarebbero stati pagati dalla B. _____ B.V. non risultano dagli accertamenti della sentenza cantonale; dall'altro è in ogni caso sbagliato dare semplicemente per scontato che la percentuale del 10 % fosse quella corretta, prescindendo da qualsiasi accertamento concernente i fattori che determinavano l'imposizione, ossia - anormale dell'art. 4 cpv. 6 del protocollo finale della convenzione tra la Svizzera e i Paesi Bassi del 12 novembre 1951 sulla doppia imposizione - l'intensità dell'attività dirigenziale della B. _____ B.V. nella sede olandese e nella succursale Svizzera.

5.4. Detto questo, diviene superfluo approfondire la portata dell'accordo transattivo concluso con il fisco olandese, che le ricorrenti mettono curiosamente in relazione con l'art. 44 CO. La questione sarebbe forse stata di rilievo se fosse stata appurata la percentuale di "anticipazione" corretta, per rispetto alla quale poteva essere valutata la soluzione concordata. Nemmeno l'autorità cantonale sembra del resto avervi attribuito una portata decisiva.

6.

Il contenzioso con le autorità olandesi riguardava anche, come detto, la mancata esposizione degli interessi su un mutuo di 1'989'971.-- fiorini olandesi che la B. _____ B.V. aveva concesso a una consorella thailandese. La transazione con il fisco olandese ha risolto la divergenza con la ripresa di un tasso d'interesse del 2.5 % per gli anni 2000 - 2004. A questo proposito le attrici rimproverano alle convenute di non avere consigliato loro di trasformare il prestito in capitale proprio, causando un danno che, secondo gli accertamenti della sentenza d'appello, ammonta a Euro 119'880.--, oltre agli interessi.

6.1. La Corte cantonale ha stabilito che anche su questo punto l'informazione è stata carente e ha ammesso il principio secondo cui il maggior carico d'imposta consecutivo a una consulenza errata è

di principio risarcibile. Ha però constatato nuovamente che le attrici non hanno "fornito alcun elemento che permettesse di ritenere che, in base al diritto fiscale olandese, la soluzione adottata in sede transattiva fosse effettivamente quella corretta", per il che è venuta a mancare la prova del danno. Contro questa motivazione le ricorrenti muovono censure analoghe a quelle esaminate sopra, riassumibili nella violazione del concetto di danno.

6.2. La censura è fondata. S'è detto che il consulente fiscale che viola il mandato deve risarcire la differenza tra le imposte che il cliente ha effettivamente pagato e quelle che avrebbe pagato se il mandato fosse stato eseguito correttamente (consid. 5). Le imposte pagate sulla ripresa degli interessi al 2.5 % per gli anni dal 2000 al 2004 sono quindi il primo termine del raffronto; il secondo è costituito dalle imposte (e altri oneri) che sarebbero maturati se il consiglio di trasformare il mutuo in capitale proprio fosse stato dato e seguito (zero, secondo la tesi delle ricorrenti).

Su quest'ultimo aspetto la sentenza non si è pronunciata. Essa deve perciò essere annullata affinché l'autorità cantonale verifichi le allegazioni delle parti a tale riguardo, completi gli accertamenti di fatto e decida di nuovo. I giudici ticinesi avranno cura anche di esaminare, se necessario, l'obiezione di parte attrice lasciata indecisa al considerando 17.3 della loro sentenza.

6.3. La correttezza secondo il diritto olandese delle imposte che la B. _____ B.V. ha pagato consensualmente al fisco in conseguenza dell'errore dei consulenti fiscali - circostanziate che la Corte cantonale ha rimproverato alle attrici di non avere provato - potrebbe semmai essere di rilievo per l'applicazione dell'art. 44 CO, che vale anche in ambito contrattuale (DTF 131 III 511 consid. 5 pag. 528) : il risarcimento potrebbe essere ridotto o azzerato se le attrici, accettando un accordo troppo oneroso, avessero pagato più imposte del dovuto e contribuito in tale modo ad aggravare il danno. Ma l'onere di allegare e provare circostanze del genere pesa sul debitore (DTF 112 II 439 consid. 2). La sentenza cantonale lede il diritto federale anche sotto questo profilo.

7.

L'ultimo punto controverso riguarda le fatture emesse dai consulenti G. _____ (Euro 60'492.15) e H. _____ (Euro 31'740.-) incaricati in un secondo tempo dalle attrici di risolvere il contenzioso fiscale in Olanda.

7.1. Il Tribunale di appello, sovvertendo quanto deciso dal Pretore, ha ritenuto che la convenuta D. _____ SA aveva "contestato puntualmente" le somme esposte nonché la pertinenza col mandato e l'utilità delle prestazioni effettuate dai due consulenti. Di conseguenza l'onere di provare tali pretese incombeva sulle attrici, le quali non hanno tuttavia fatto assumere le prove atte a dimostrarne il buon fondamento.

Le ricorrenti obiettano che questo giudizio è "viziato da eccesso di formalismo, se non addirittura avulso dalla realtà". Affermano che le contestazioni di controparte sono state generiche, per nulla circostanziate o motivate e per di più limitate alle fatture del consulente G. _____. Le ricorrenti spiegano in seguito che gli importi fatturati rispettano i parametri in uso, tenuto conto anche dei valori in gioco, e riguardano solo le spese di consulenza connesse alla vicenda; aggiungono che le prove dell'attività decisiva svolta dai due consulenti "sono chiaramente agli atti", per cui negare attendibilità alle fatture violerebbe anche "il diritto dell'equità".

7.2. Il processo di prima istanza è stato disciplinato dal diritto procedurale ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC; sentenza d'appello consid. 6). Prima dell'entrata in vigore della normativa federale era di principio il diritto cantonale che definiva le esigenze cui sottostava l'onere di una parte di contestare le allegazioni dell'altra. Nel rispetto dell'art. 8 CC non potevano tuttavia essere sovvertite le conseguenze dell'onere probatorio. Pertanto, con riserva delle situazioni di bisogno (Beweisnot), la parte che contestava una pretesa doveva motivare soltanto in modo tale da permettere all'altra parte di capire quali fatti erano contestati e di fornire quindi le prove adeguate (sentenza 4A_9/2015 del 29 luglio 2015, consid. 5.1).

Nel ricorso non sono indicate le disposizioni del diritto ticinese che avrebbero imposto contestazioni circostanziate e motivate (la cui applicazione andava se del caso censurata per arbitrio); il CPC/TI, che reggeva la materia, non è nemmeno menzionato. Da questo punto di vista il ricorso è perciò inammissibile.

7.3. Le ricorrenti non si confrontano correttamente neppure con la sentenza impugnata, che ha giudicato sufficienti le contestazioni proposte dalla D. _____ SA a pagina 20 della risposta. Invece di commentare criticamente tali allegazioni, le ricorrenti vi contrappongono una citazione estratta dalla pagina 51 della memoria conclusiva della convenuta. Pertanto, si volesse concedere loro di

avere invocato perlomeno implicitamente anche i principi derivanti dall'art. 8 CC, la motivazione del gravame sarebbe comunque inammissibile.

Infine sono inammissibili, perché appellatorie (cfr. consid. 2) anche le argomentazioni con le quali le ricorrenti si propongono di dimostrare la fondatezza materiale delle pretese di rimborso delle fatture.

8.

In conclusione il ricorso è fondato nella misura indicata al considerando 6; per il resto, laddove è ammissibile, è infondato. Le spese e le ripetibili vanno addossate alle parti proporzionalmente alla rispettiva soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità cantonale affinché statuisca di nuovo nel senso dei considerandi.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste solidalmente a carico delle ricorrenti in misura di fr. 6'700.-- e delle opposenti in misura di fr. 3'300.--. Sempre con responsabilità solidale le ricorrenti rifonderanno a ognuna delle opposenti fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti